

N°3 – 24 gennaio 2018

In questo numero:

- Senza medico il fisioterapista non usi elettromedicali
- Pene inasprite per l'abuso professionale
- Incompatibilità dopo la Legge Concorrenza: quel che dice il Consiglio di Stato
- Micofenolato mofetile, acido micofenolico e contraccezione

PRIMO PIANO

Senza medico il fisioterapista non usi elettromedicali

Una recente sentenza del Consiglio di Stato- la numero 05840/2017 pubblicata lo scorso 11 dicembre – ha stabilito in modo netto che il fisioterapista non può impiegare dispositivi elettromedicali sul paziente se non sotto la costante vigilanza del medico fisiatra. La questione è nata da una delibera della Regione Sardegna che, nello stabilire i criteri per l'accreditamento degli studi di fisioterapia, aveva disposto un criterio meno stringente rispetto alle strutture medico fisiatriche che erogano le medesime prestazioni, in quanto non si prevedeva la presenza obbligatoria del medico. Dopo una pronuncia del TAR favorevole alla Regione, il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza disponendo che se si usano dispositivi elettromedicali – dalla tecar alla ionoforesi - il medico deve essere necessariamente presente nella struttura, in ragione del rischio ineliminabile quando si impiegano questi dispositivi. Senza addentrarsi nel testo, è evidente che la sentenza impedisce l'erogazione di queste prestazioni strumentali all'interno della farmacia dove, secondo la normativa vigente e secondo lo stesso Codice deontologico, il medico non può a nessun titolo esercitare.

[La sentenza del Consiglio di Stato](#)

NORMATIVA

Pene inasprite per l'abuso professionale

Sanzionato da sempre dal Codice deontologico, per l'abuso di professione la recente riforma degli Ordini delle professioni sanitarie (DdL Lorenzin), di imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevede un notevole inasprimento delle pene per questo reato. Le nuove previsioni non riguardano soltanto l'abuso in sé ma anche gli eventuali danni che possono essere occasionati nel corso del reato. La materia è disciplinata all'articolo 13 del DdL. Al comma 1, che sostituisce l'articolo 348 del codice penale, le sanzioni per l'esercizio abusivo della professione prevedono ora la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro. Inoltre, ed è una novità, si dispone che la condanna comporti la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato nonché la trasmissione, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o un'attività, al competente Ordine, Albo o Registro per l'interdizione da 1 a 3 anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

Con un'altra nuova previsione, il professionista che ha determinato altri a commettere il reato, ovvero ne ha diretto l'attività, viene punito più pesantemente: reclusione da uno a cinque anni e multa da 15.000 a 75.000 euro.

Il comma 2, che va a integrare l'articolo 589 codice penale (Omicidio colposo), stabilisce la pena della reclusione da tre a dieci anni se l'omicidio colposo è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria,

Il comma 3, che va integrare invece l'articolo 590 del codice penale (Lesioni personale colpose), prevede analogamente che se le lesioni personali colpose vengono commesse nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, si prevede la reclusione da sei mesi a due anni e da un anno e sei mesi a quattro anni in caso di lesioni gravissime.

Incompatibilità dopo la Legge Concorrenza: quel che dice il Consiglio di Stato

Come è noto, la Legge annuale sulla concorrenza ha introdotto una serie di contraddizioni rispetto alla normativa precedente, tali da far richiedere allo stesso Ministero della Salute un intervento interpretativo al Consiglio di Stato. Quest'ultimo è intervenuto con il parere numero 69/2018 del 3 gennaio 2018. Per la loro attualità, vale la pena di sottolineare due aspetti trattati dai magistrati. Il primo è l'applicabilità a tutti i soci della società che possiede la o le farmacie – quindi farmacisti e non farmacisti - delle incompatibilità di cui all'articolo 7, comma 2, e di cui all'articolo 8, comma 1, della Legge 362/1991. Al proposito nel parere si legge che l'incompatibilità tra la partecipazione alle società titolari di farmacia e l'esercizio della professione medica riguarda qualunque medico, sia che eserciti la professione, sia che non eserciti e sia solo iscritto all'Albo professionale. Inoltre, l'incompatibilità da parte del titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia deve essere estesa a qualsiasi forma di partecipazione alle società di farmacia, senza alcuna limitazione o esclusione (ad esempio per la partecipazione di mero capitale, esclusione che potrebbe comportare rilevanti conseguenze di carattere economico, fungendo da ulteriore incentivo all'incremento dell'attività di mero finanziamento ed inficiando così il ruolo professionale del farmacista ed "il rapporto fiduciario con i pazienti fondamentale per assicurare un alto livello di aderenza alla terapia"). L'incompatibilità da parte del titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia è applicabile anche all'ipotesi della partecipazione sociale alla società di farmacia da parte di altra società di farmacia.

Infine, nel raggio di azione dell'incompatibilità tra la partecipazione ad una società di farmacia e qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato, rientrano, oltre ai rapporti di lavoro subordinato, che già nei loro caratteri essenziali presentano quelli della continuità, ... anche quelle prestazioni che, sebbene autonome vengono effettuate con una regolarità tale da risultare assorbenti; la ratio della norma è infatti quella di "evitare che il socio possa contrarre vincoli che impediscano un adeguato svolgimento delle prestazioni lavorative a favore della società e/o della farmacia sociale"

FARMACOVIGILANZA

Micofenolato mofetile, acido micofenolico e contraccezione

L'AIFA ha pubblicato una nota informativa importante per precisare le condizioni di impiego dei medicinali contenenti micofenolato mofetile (MMF) e acido micofenolico (MPA) in funzione del rischio genotossico. Anche se i dati pubblicati non indicano un aumento del rischio di malformazioni o di aborto spontaneo quando il padre abbia assunto questi medicinali, il rischio non può essere escluso. L'AIFA quindi raccomanda "che **i pazienti di sesso maschile o le loro compagne** utilizzino metodi contraccettivi affidabili durante il trattamento e per almeno 90 giorni dopo l'interruzione

del trattamento". Il rischio per le donne è immutato. I medicinali contenenti micofenolato rimangono controindicati nelle donne potenzialmente fertili che non utilizzano metodi contraccettivi affidabili. Questi medicinali sono inoltre controindicati nelle donne in gravidanza a meno che manchino valide alternative per la prevenzione del rigetto del trapianto. Le pazienti potenzialmente fertili devono utilizzare **almeno un metodo contraccettivo affidabile** prima di iniziare la terapia, durante il trattamento e per 6 settimane dopo la sua conclusione. È preferibile, ma non obbligatorio, l'uso di due metodi contraccettivi

[La comunicazione dell'EMA](#)